

N. R.G. 390/2023 P.U.



TRIBUNALE DI BERGAMO

Seconda Sezione civile, crisi d'impresa ed esecuzioni forzate

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati

dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente
dott. Luca Fuzio - Giudice
dott.ssa Maria Carla Daga - Giudice rel.

nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale **n. 390-2/2023**

promosso da

CONDOMINIO DEL CENTRO COMMERCIALE PISANOVA, con sede in Pisa, Via Venezia Giulia 10/A, codice fiscale 93030680503, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Stefano Lo Bianco e Francesca Bonaccorsi, giusta procura in atti;

RICORRENTE

nei confronti di

STEK FACILITY ITALIA S.R.L. (C.F.05969900967), in persona del legale rappresentante pro tempore Marco Gritti, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Casale, giusta procura in atti;

RESISTENTE

e nel procedimento ex art. 44 CCII **n. 390-3/2023**;

promosso da

STEK FACILITY ITALIA S.R.L. (C.F.05969900967), in persona del legale rappresentante pro tempore Marco Gritti, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Casale, giusta procura in atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: inammissibilità concordato e dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

letto il ricorso proposto dal Condominio Del Centro Commerciale Pisanova per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di STEK FACILITY ITALIA S.R.L, depositato in data 5.3.2024;

considerato che, con ricorso *ex art. 44 CCII*, depositato in data 13.5.2024, la società Stek Facility Italia s.r.l. ha presentato domanda di accesso a strumento di regolamentazione della crisi, con riserva di deposito della documentazione entro il termine fissato dal Tribunale;

rilevato che, con provvedimento del 5.6.2024, il Collegio ha assegnato il termine richiesto sino al 18.7.2024, nominando Commissario Giudiziale il dott. Luigi Gaffuri ed indicando altresì i termini per il deposito di una relazione inerente i fatti gestori, economico-finanziari e contabili di cui all'art. 44, co. 1°, lett. c), nonché – con la medesima periodicità – situazione patrimoniale, economica e finanziaria di cui alla medesima disposizione;

rilevato che in data 10.7.2024 la società ha depositato una relazione aggiornata e degli estratti conto;

rilevato che il Commissario Giudiziale ha rilevato, con nota depositata in data 15.7.2024, ha segnalato: l'incompletezza della documentazione depositata non essendo stata prodotta la relazione contenente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata della Società destinata ad essere iscritta nel registro delle imprese *ex art. 44, co. 1°, lett. c)*; il sostanziale inadempimento della società all'obbligo informativo periodico e la mancata predisposizione del bilancio al 31.12.2023, rilevando altresì che nel corso degli incontri tenutosi in video conferenza al quale hanno partecipato il commissario giudiziale, esponenti aziendali e i consulenti della Società ricorrente, era emerso che il bilancio provvisorio allegato al ricorso *ex art. 40 CCII* depositato dalla Società non rappresentava l'effettiva situazione patrimoniale ed economica e richiede rettifiche significative;

rilevato che in data 19.7.2024 la società ha chiesto la proroga del termine già fissato al 18.7.2024 atteso che *successivamente al deposito del ricorso ex art. 37 e 40 CCII l'istante si è prontamente attivata per la ricostruzione della propria contabilità richiedendo i dati inseriti in software alla Zucchetti s.p.a. che ha consegnato gli stessi esclusivamente a seguito del pagamento degli insoluti da parte della società che aveva acquistato il pacchetto dati e, non avendo ultimato l'aggiornamento dei dati contabili, non aveva potuto elaborare un piano di risanamento definitivo da sottoporre al Tribunale;*

rilevato che con provvedimento del 23.7.2024 il Collegio ha dichiarato inammissibile l'istanza di proroga, *atteso che, come testualmente indicato dall'art. 44, primo comma, lett. a) CCII, il termine "è prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi ed in assenza di domande*

per l'apertura della liquidazione giudiziale” con fissazione dell’udienza del 24.9.2024 ex art. 47, comma 4, CCII, successivamente rinviata alla data del 8.10.2024;;

rilevato che all’udienza fissata la società non è comparsa né risulta depositato alcun documento da parte della stessa su Consolle;

rilevato che il Commissario Giudiziale, con note del 27.9.2024 e all’udienza del 8.10.2024, ha evidenziato che la STEK FACILITY ITALIA S.R.L., nei mesi di agosto, settembre 2024 non ha adempiuto agli obblighi informativi previsti, in particolare non ha depositato relazioni mensili aggiornate inerenti i fatti gestori, economico-finanziari e contabili di cui all’art. 44, co. 1°, lett. c), né una situazione patrimoniale, economica e finanziaria di cui alla medesima disposizione *esaminata* la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;

considerato che non è stata depositata nel termine la documentazione richiesta;

rilevato che all’udienza dell’8.10.2024 ed il creditore Condominio Del Centro Commerciale Pisanova ha insistito nella domanda di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di STEK FACILITY ITALIA S.R.L.;

ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell’apertura della liquidazione giudiziale, in considerazione della situazione di dissesto in cui versa la parte debitrice, evincibile dalla natura e dall’entità del credito dell’istante, dalla presenza di debiti nei confronti di erario e enti previdenziali, dalla ricorrenza di rilevanti esposizioni debitorie, emergenti dai bilanci in atti, senza che vi siano adeguati mezzi per farvi fronte, dalla sussistenza di diverse procedure monitorie;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell’art. 27, co.2 e 3, CCII, poiché la parte debitrice, esercente attività d’impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, in Palosco(BG);

valutato che la parte debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell’art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di installazione, manutenzione, trasformazione e riparazione impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e non è emerso che, in capo al medesimo, sussistano i requisiti congiunti indicati nell’art. 2, comma 1, lettera d), CCII;

rilevato che, dagli atti acquisiti nel corso dell’istruttoria, è riscontrabile che l’impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all’art. 49, comma 5, CCII;

ritenuto di indicare come curatore il dott. Luigi Gaffuri, iscritto all’Albo dei soggetti incaricati dall’Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza, previsto dall’art. 356 CCII, essendosi dimostrate, ai sensi del comma 3

dell'art. 358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;

P.Q.M.

Visti gli artt. 48 e 49 CCII,

1. Dichiaro inammissibile la domanda di concordato preventivo proposta da STEK FACILITY ITALIA S.R.L.;
2. Dichiaro l'apertura della liquidazione giudiziale di STEK FACILITY ITALIA S.R.L. (C.F./P.IVA 05969900967), (con sede legale in Palosco (BG), via E. Fermi 26/A CAP 24050 in persona del legale rappresentante pro tempore Marco Gritti;
3. Nomina Giudice Delegato il dott. Maria Carla Daga;
4. Nomina Curatore il dr. Luigi Gaffuri;
5. Ordina alla parte debitrice di depositare, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-*bis* c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
6. Stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno **5.2.2025, ore 10:00**;
7. Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi, ai sensi dell'art. 201, comma 2, CCII, all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
8. Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinques* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c.:
 - a. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - b. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

- c. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - d. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - e. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
9. Ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49, comma 4, CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.

Bergamo, 09/10/2024

Il Presidente

dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Il Giudice estensore

dott.ssa Maria Carla Daga